

Consulenti

dr.ssa Giulia Battig  
dr. Nicola Cicchitti  
dr. Michele D'Agnolo  
dr.ssa Hellen Dal Forno

Trieste, 30 settembre 2021

## **CIRCOLARE n. 27/2021**

### **Oggetto: l'obbligo del Green pass nei luoghi di lavoro**

Il DL 21 settembre 2021 n. 127 ha esteso l'obbligo di possedere e di esibire il Green pass alla generalità dei lavoratori, pubblici e privati, a decorrere dal prossimo 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre, termine di cessazione dello stato di emergenza.

Sussistono due distinti obblighi:

- l'obbligo vaccinale, e
- l'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19.

#### **Obbligo vaccinale**

L'obbligo vaccinale è a carico di tutti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali.

A decorrere dal 10 ottobre 2021 tale obbligo è stato esteso a tutti i soggetti anche esterni che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie e hospice.

L'obbligo vaccinale è tuttavia escluso, in modo temporaneo o definitivo, in relazione a specifiche condizioni cliniche appositamente certificate secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

#### **Obbligo di possedere ed esibire la certificazione Covid-19**

L'obbligo di possedere ed esibire la certificazione Covid-19 si riferisce ad una delle certificazioni comprovanti:

- lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2;
- la guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2; ovvero
- l'effettuazione di un test molecolare con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2.

Tale obbligo, che non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute, è stato disposto in ambito lavorativo:

- dal 6 agosto 2021, a carico dei dipendenti, per la consumazione al tavolo nelle mense aziendali o in tutti i locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione;
- dal 1° settembre 2021, a carico di tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario;
- dall'11 settembre 2021, a carico al personale dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS);
- dall'11 settembre 2021, a carico di chiunque acceda alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e dell'alta formazione, artistica musicale e coreutica, e alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università;
- dal 15 ottobre 2021, a carico del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui all'art. 3 del predetto decreto legislativo, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa;
- dal 15 ottobre 2021, a carico di tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, anche sulla base di contratti esterni, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni per il cui personale vige l'obbligo della certificazione;
- dal 15 ottobre 2021, a carico dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, e dei componenti delle commissioni tributarie, nonché dei magistrati onorari;
- dal 15 ottobre 2021, a carico di chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato;
- dal 15 ottobre 2021, a carico di tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, anche sulla base di contratti esterni, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso i luoghi ove si svolge una attività lavorativa nel settore privato.

In ambito lavorativo è il datore di lavoro che deve verificare il possesso del Green pass.

Nell'ipotesi di lavoratori esterni che accedano alle pubbliche amministrazioni, nonché alle istituzioni scolastiche e ai luoghi in cui sia svolta una attività lavorativa nel settore privato, la verifica viene effettuata anche dal rispettivo datore di lavoro.

I datori di lavoro sia pubblici sia privati, entro il 15 ottobre 2021, devono definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche del possesso della certificazione verde Covid-19 da parte dei lavoratori, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro e, nel settore privato, individuando altresì, con atto formale, i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni dell'obbligo stesso.

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione normativamente prevista (VerificaC19), che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

Il link per il download dell'App VerificaC19 è:

a. Android:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ministerodellasalute.verificaC19&hl=it&gl=US>

b. IOS:

<https://apps.apple.com/it/app/verificac19/id1565800117>.

A carico del datore di lavoro che ometta di verificare il rispetto dell'obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale, al fine dell'accesso presso il luogo di lavoro, o che ometta di definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle citate verifiche, inclusa, nel settore privato, l'individuazione con atto formale dei soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni dell'obbligo stesso, è applicabile la sanzione amministrativa da € 400 ad € 1.000.

Nel settore privato, i lavoratori che comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque enominato.

Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata per mancato possesso di certificazione, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

La sospensione è comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è efficace fino alla presentazione della certificazione verde Covid-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.

A carico del personale che non posseda o non esibisca, a richiesta, al fine dell'accesso ai luoghi ove sia prestata l'attività lavorativa, la certificazione verde Covid-19, ferme restando le eventuali conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore, è applicabile la sanzione amministrativa da € 600 ad € 1.500.

Si allegano alla presente:

- fac simile informativa per il personale;
- fac simile lettera nomina incaricato controllo green pass;
- fac simile informativa all'incaricato controllo green pass;
- registro procedure di verifica di cui all'art. 3 decreto legge 127-2021.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti

Saed Servizi Srl Stp

Dr.ssa Giulia Battig



Carta intestata dell'Azienda

ALLA C.A. DI TUTTI I DIPENDENTI, COLLABORATORI ESTERNI E A CHIUNQUE SVOLGA ATTIVITA'  
LAVORATIVA ALL'INTERNO DELL'AZIENDA

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 9-septies DL 52/2021, Vi comunichiamo che, a decorrere dal 15 OTTOBRE 2021 e fino al protrarsi dello stato di emergenza, per accedere al luogo di lavoro sarà necessario essere in possesso della Certificazione Verde COVID-19 (Green Pass).

La Certificazione Verde si ottiene:

1. dopo aver completato il ciclo vaccinale (la cui validità è di 12 mesi);
2. dopo la prima dose di vaccino (la cui validità è fino alla somministrazione della seconda dose);
3. dopo aver effettuato un tampone rapido antigenico (la cui validità è di 48 ore) o molecolare (la cui validità è di 72 ore) risultati negativi;
4. dopo la guarigione da Covid-19 (la cui validità è di 6 mesi);
5. dopo la guarigione da Covid-19 e con una dose di vaccino (la cui validità è di 12 mesi).

L'azienda verificherà il rispetto degli obblighi previsti prima dell'accesso nei locali aziendali tramite verifica con App VerificaC19 che legge il QR Code sia telematico che cartaceo.

Il soggetto incaricato ad effettuare il controllo sarà \_\_\_\_\_.

Qualora per effetto dei controlli risultassero lavoratori privi di tale Certificazione Verde, dal 15 Ottobre 2021, gli stessi saranno considerati assenti ingiustificati senza retribuzione fino all'esibizione del Green Pass o al protrarsi dello stato di emergenza e, in caso di collaboratori esterni, gli stessi non potranno avere accesso ai locali aziendali.

La deliberata violazione delle procedure e dei protocolli interni stabiliti dall'azienda al fine di ottemperare alle norme di legge riguardo i controlli sul Green Pass potranno comportare per il lavoratore l'apertura di procedura disciplinare per condotta scorretta.

Sono previste sanzioni pecuniarie tra i 600 e 1.500 Euro per i lavoratori sorpresi all'interno del luogo di lavoro senza Green Pass.

La direzione

---

Carta intestata dell'Azienda

NOMINA INCARICATO CONTROLLO CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (GREEN PASS)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente in via \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Titolare/Legale rappresentante dell'Azienda \_\_\_\_\_

DESIGNA

il/la sig./sig.ra \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente in via \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

quale incaricato al controllo della certificazione verde degli utenti che accedono ai locali, come previsto dal decreto legge n. 105/2021, dall'art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021 e dall'art. 3 del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127.

Operazioni a carico del delegato:

- verifica del possesso della certificazione mediante l'applicazione "VerificaC19" scaricata su dispositivo mobile o altra apparecchiatura idonea messe a disposizione dal datore di lavoro;
- verifica, in alternativa, della certificazione cartacea di esenzione dal green pass;
- verifica dell'identità dell'utente richiedendo l'esibizione di documento di identità in corso di validità;
- verifica della corrispondenza dei dati anagrafici del documento di identità con quelli visualizzati dall'app.

Luogo e Data \_\_\_\_\_

Firma del Datore di lavoro

\_\_\_\_\_

Firma dell'incaricato

\_\_\_\_\_

FACSIMILE INFORMATIVA ALL'INCARICATO AL CONTROLLO CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19  
(GREEN PASS)

PREMESSO CHE

- ai sensi del DPCM 17 giugno 2021, art. 13, è fatto obbligo di verifica della certificazione green pass di ogni utente prima di accedere ai locali aziendali;
- Lei è stato nominato quale soggetto incaricato alla effettuazione delle verifiche con atto formale del \_\_\_\_\_;
- le presenti istruzioni sono da considerarsi disposizioni operative e il mancato rispetto delle stesse comporterà il ricorso a sanzioni disciplinari come previsto dal CCNL applicato e dalla L. 300/70.

COMUNICA LE SEGUENTI ISTRUZIONI

Al fine della verifica del green pass:

- ✓ potrà essere mostrata la certificazione in formato cartaceo;
- ✓ potrà essere esibita la certificazione attraverso la lettura del QR code;
- ✓ potrà essere mostrata la certificazione cartacea di esenzione dal green pass fino al 30.09.2021;
- ✓ potrà essere esibita la certificazione di esenzione dal Green pass attraverso la lettura del QR code a partire dall' 1.10.2021.

*Attenzione: in entrambi i casi il soggetto incaricato procederà alla verifica della corrispondenza dei dati anagrafici dell'intestatario mostrati dalla app VerificaC19 o dal documento cartaceo e quelli di un documento di identità in corso di validità.*

Le procedure di controllo avverranno nei seguenti termini:

1. l'incaricato al controllo chiederà all'utente di mostrare il QR code del suo certificato;
2. tramite la app, funzionante anche senza connessione internet, verrà letto il QR code e ne verrà verificata l'autenticità;
3. avvenuta la verifica del QR code, la app mostrerà le informazioni principali in esso contenute:
  - nome, cognome e data di nascita dell'intestatario del certificato;
  - validità del certificato.

Il soggetto incaricato potrà procedere alla verifica della corrispondenza dei dati anagrafici dell'intestatario mostrati dalla app VerificaC19 e quelli di un documento di identità mostrato dall'interessato.

Attenzione:

- è vietato raccogliere dati riferiti alla persona controllata;
- è vietato assumere o conservare alcuna informazione oltre a quanto sopra riportato;
- è vietato fare copie analogiche o digitali della certificazione verde e/o di documenti di identità né salvare file su supporti elettronici;
- nel caso di rifiuto di esibire la certificazione e/o di esibire il documento di identità, di sospetta falsità, invalidità della certificazione e di non integrità della certificazione stessa, evitare di procedere con l'ingresso e chiedere supporto al datore di lavoro o ai responsabili incaricati;
- è necessario tenere sempre un comportamento decoroso, senza alterarsi, non riferire ad alta voce informazioni a riguardo delle persone controllate;
- è obbligatorio far rispettare una distanza minima di un metro tra le persone oggetto di controllo e le altre in attesa;
- è vietato cedere la delega o farsi sostituire da lavoratori che non sono incaricati al controllo del green pass.

Il soggetto incaricato procede, se fornito dall'organizzatore di dispositivo idoneo allo screening della temperatura corporea, ad accertare che questa sia inferiore a 37,5° C, prima di consentire l'ingresso.

Il soggetto incaricato dichiara di aver preso visione della Circolare del Ministero della Salute 28 giugno 2021 (Manuale d'uso per i verificatori VerifierApp "VerificaC19").

Luogo e Data \_\_\_\_\_

Firma del Datore di lavoro

\_\_\_\_\_

Firma dell'incaricato

\_\_\_\_\_